



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati

Antonello COLOSIMO	Presidente – Relatore
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere – Relatore
Annalaura LEONI	Primo Referendario – Relatore
Costantino NASSIS	Referendario
Antonino GERACI	Referendario – Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 e dei conti ad esso allegati per come approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 716 del 18.07.2024 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria in pari data;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 111, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonché gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare, gli articoli 9, 10, 12 e 20;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell'art. 1, a mente del quale il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del T.U. di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13, di disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione dell'Umbria approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTE la legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, "*Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025*" e la legge della Regione Umbria 2 agosto 2023, n. 9, di "*Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali*";

VISTI il "*Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025*" (ex art. 39, comma 10,

del d.lgs. n. 118/2011), approvato con D.G.R. n. 1351 del 21 dicembre 2022, e il *“Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato”* approvato con D.G.R. n. 809 del 2 agosto 2023;

VISTO il disegno di legge avente per oggetto il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 della Regione Umbria, approvato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e rettificato con D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio 2024;

VISTE le note istruttorie trasmesse ed i correlati riscontri pervenuti dalla Giunta regionale;

VISTE le note di questa Sezione n. 1714 e n. 1715 del 21 giugno 2024, con le quali è stata inviata, rispettivamente alla Regione e alla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione, allo stato dell'istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale della Regione nell'esercizio 2023;

VISTI le precisazioni e i chiarimenti alle osservazioni contenute nella minuta di relazione, resi dalla Regione con nota prot. n. 0150344 del 27 giugno 2024, successivamente integrata con nota n. 0155375 del 3 luglio 2024;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI adottata all'esito della nell'adunanza camerale per il contraddittorio del 4 luglio 2024, con la quale è stato assegnato termine alle parti per depositare memorie conclusive sull'oggetto del giudizio;

VISTE la memoria presentata dalla Regione Umbria con nota n. 0159295 dell'8 luglio 2024 e la requisitoria della Procura regionale per l'Umbria inviata in pari data;

VISTA la D.G.R. n. 678 dell'11 luglio 2024, con la quale la Giunta regionale ha ritirato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014 n. 453;

VISTA la decisione n. 116/2024/PARI con la quale la Sezione, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato *“non luogo a provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024 e s.m.i.”*;

VISTA la D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge “*predisposto in esecuzione di quanto disposto con D.G.R. n. 678 del 11/07/2024*” avente per oggetto “*Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023*”, la “Relazione” che lo accompagna e i documenti a ciò correlati;

VISTA l’ulteriore attività istruttoria espletata dalla Sezione;

VISTA la nota di questa Sezione n. 2555 del 24 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, la minuta di relazione, allo stato dell’istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2023;

VISTA la nota prot. n. 0217934 del 30 settembre 2024, con la quale la Regione ha formulato precisazioni e chiarimenti alle osservazioni di cui alla predetta minuta di relazione, successivamente integrata con nota n. 0218025 di pari data;

VALUTATI gli esiti dell’attività istruttoria in ordine alla verifica delle poste finanziarie e patrimoniali contenute nel rendiconto generale della Regione e nei conti ad esso allegati;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 135/2024/PARI, con la quale si è dato atto della definizione del contraddittorio all’esito dell’adunanza camerale del 3 ottobre 2024;

VISTO il decreto n. 3 del 3 ottobre 2024 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato l’udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria - esercizio finanziario 2023, per il giorno 11 ottobre 2024;

VISTA la requisitoria del Pubblico Ministero del 10 ottobre 2024 recante la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, primo comma, l.r. 9/1998 nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportatevi con l.r. 12/2024 e, comunque, di esclusione dalle poste passive del perimetro sanitario dell’esercizio dell’importo di € 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S e, per l’effetto, di diniego di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria relativo all’esercizio 2023, nei termini in cui formulato;

UDITI, alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2024: i relatori, Presidente Antonello

Colosimo, Consigliere Luigi Francesco De Leverano, Primo Referendario Annalaura Leoni e Referendario Antonino Geraci; il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale f.f., Cons. Antongiulio Martina e la Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei; con l'assistenza della Dott.ssa Antonella Castellani, in qualità di Segretario verbalizzante;

VISTA la decisione 147/2024/PARI di pari data con la quale il Collegio ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio, rinviando a separato provvedimento la proposizione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e disposizioni correlate;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 17 maggio 2024 questa Sezione regionale di controllo ha ricevuto il disegno di legge di rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 – approvato in pari data dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 453 e successivamente emendato con D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio 2024 – trasmesso per consentire lo svolgimento del giudizio di parificazione, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come previsto dall'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

1.1. La Sezione ha, pertanto, svolto i dovuti approfondimenti istruttori sulla legittimità e regolarità della gestione nell'esercizio, per poi trasmettere, con note prot. n. 1714 e n. 1715 del 21 giugno 2024, rispettivamente alla Regione e alla Procura regionale, la minuta di relazione, allo stato degli atti, contenente gli esiti delle indagini e le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale regionale dell'esercizio 2023, in merito alle quali la Regione ha formulato precisazioni e reso chiarimenti (nota prot. n. 0150344 del 27 giugno 2024, successivamente integrata con nota n. 0155375 del 3 luglio 2024,

nonché documentazione trasmessa con note prot. n. 0156846 e n. 0156854 del 4 luglio 2024).

1.2. Nel corso della adunanza camerale per il contraddittorio orale con la Procura regionale e la Regione Umbria svoltasi il 4 luglio 2024, l'organo requirente ha espresso dubbi in merito alla legittimità del finanziamento delle funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria, pari ad euro 14.213.516,19, disposto ai sensi dell'art. 16 della l.r. 6 marzo 1998, n. 9, a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale, in considerazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 1/2024.

Con deliberazione n. 115/2024/PARI, il Collegio ha, pertanto, assegnato termine alle parti per depositare memorie conclusive sull'oggetto del giudizio e, con nota prot. n. 1849 del 6 luglio 2024, il Magistrato istruttore ha posto, quindi, alla Regione ulteriori specifici quesiti in merito alle risorse destinate nell'esercizio 2023 al finanziamento annuale dell'A.R.P.A. umbra.

La Regione ha formulato le proprie considerazioni con nota n. 0159295 dell'8 luglio 2024; la Procura regionale, con requisitoria depositata in pari data e trasmessa alla Regione con nota prot. n. 1862, ha concluso chiedendo alla Sezione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. n. 9/1998 - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 d.lgs. 118/2011, con gli artt. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost. nonché con gli artt. 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, Cost. - e, comunque, di escludere l'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S dal perimetro sanitario, rideterminando conseguentemente il disavanzo da recuperare ex art. 42, co. 1 e 12, del d.lgs. n. 118/2011, e, per l'effetto, di negare la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria relativo all'esercizio 2023, nei termini in cui formulato.

2. Con deliberazione n. 678 dell'11 luglio 2024, avente ad oggetto "*Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023. Determinazioni*", la Giunta regionale, preso atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI e del verbale allegato alla medesima, nonché delle successive note della Sezione n. 1849 del 6 luglio 2024 e n. 1862 dell'8 luglio 2024,

inerenti all'utilizzazione del capitolo 2490_S del bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle attività di ARPA Umbria, nonché delle memorie conclusive trasmesse dalla stessa Regione l'8 luglio 2024, ha ritirato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023 approvato, dando mandato ai propri servizi di predisporre una nuova versione *"prevedendo un accantonamento cautelativo e prudenziale di euro 14.213.516,19 nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare all'articolo 16 della legge regionale 9/1998 anche a seguito del confronto e delle eventuali osservazioni della Corte dei Conti e del comunicato della Conferenza delle Regioni dell'11 luglio in ordine alle iniziative che saranno assunte dalla medesima, a livello nazionale, relativamente alle modalità di finanziamento delle Agenzie regionali"*.

2.1. La Sezione, pertanto, con decisione n. 116/2024/PARI, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato *"non luogo a provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024 e s.m.i."*.

3. Il disegno di legge avente ad oggetto il *"Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023"* è stato, quindi, nuovamente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 18 luglio 2024, presentato in pari data a questa Sezione con nota n. 0168229.

Dai dati di rendiconto emergeva (*rectius*, veniva confermato) che la regione Umbria avesse disposto, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 9/1998, un trasferimento di risorse all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), pari ad euro 14.213.516,19, come risultante dalle movimentazioni del capitolo della parte spesa del rendiconto per l'esercizio 2023 n. 2490_S (intestato *"art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9"*), a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN).

Risultava, inoltre, valorizzato un (nuovo) accantonamento al 31.12.2023 per *"rischi copertura art. 16 l.r. n. 9/1998"* dell'importo di euro 14.213.516,19, corrispondente alla quota del finanziamento erogato nel corso del 2023 all'A.R.P.A., disposto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l. reg. n. 9/1998, a valere sulle risorse del FSN.

L'accantonamento risulta essere stato destinato, secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, *“a far fronte all’eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell’esercizio 2023”*; in tale documento si rappresenta, inoltre, che *“a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4/01/2024 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 90, comma 10 della legge della Regione Siciliana n. 6/2001, che, analogamente alla norma della regione Umbria, dispone l’assegnazione alla propria ARPA di una quota di finanziamento ordinario annuale a carico del Fondo sanitario regionale, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare alla l.r. n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni, relativamente alle modalità di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento cautelativo nel Rendiconto di una somma pari all’intera quota di Fondo sanitario regionale erogato ad ARPA nell’esercizio 2023”*.

4. Parallelamente, con l.r. 1° agosto 2024, n. 12 *“Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”*, venivano disposte modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, tra le quali l’integrale sostituzione dell’art. 16.

5. All’esito degli ulteriori accertamenti istruttori disposti dalla Sezione, con nota n. 2555 del 24 settembre 2024, è stata trasmessa alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, la nuova minuta di relazione, allo stato degli atti, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2023.

In particolare, veniva sottoposta nuovamente al contraddittorio delle parti la questione relativa alla rilevanza nella fattispecie di quanto affermato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 1/2024 – ed in particolare, pertanto, della conformità a Costituzione dell’art. 16 della l.r. n. 9/1998 – alla luce degli elementi emersi all’esito degli approfondimenti istruttori disposti e del contraddittorio cartolare.

La Regione ha formulato le proprie (ulteriori) controdeduzioni con memorie del 30 settembre 2024 (nota prot. n. 0217934, integrata con nota n. 0218025).

5.1. Nell'adunanza del 3 ottobre 2024 le parti hanno, quindi, espresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli accertamenti effettuati. La Regione ha trasmesso ulteriori note in data 3 ottobre 2024 (prot. n. 0221264) e in data 8 ottobre 2024 (prot. n. 0224155), sostenendo, con deduzioni in fatto ed argomentazioni in punto di diritto, la sostanziale finalizzazione del finanziamento disposto ai sensi della richiamata normativa al soddisfacimento di esigenze riconducibili ai livelli essenziali di assistenza.

La Procura regionale ha depositato requisitoria scritta in data 10 ottobre 2024 (prot. n. 131), rinnovando conclusivamente le medesime richieste già formulate con l'atto depositato in occasione dell'udienza del 12 luglio 2024.

6. Con decisione 147/2024/PARI, il cui dispositivo è stato letto all'esito dell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2024, il Collegio ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e dei conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio, per sollevare, con la presente separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e delle disposizioni correlate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio assume di poter considerare ormai acquisita la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale di leggi che le stesse si trovino ad applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, per motivi che abbiano una incidenza – diretta o mediata – sugli equilibri di bilancio (da ultimo Corte cost. n. 120/2024; n. 39/2024), anche in relazione a parametri ulteriori e diversi dall'art. 81 della Costituzione, ivi compresi quelli attinenti alla definizione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, qualora l'accertamento della relativa lesione da parte della norma legittimante la spesa si rifletta, in ultimo, sugli effetti – in termini di parificabilità o meno di una singola posta contabile – del sindacato reso in sede di parifica (in questo senso, in particolare, Corte cost. n. 196/2018 e n. 138/2019).

8. L'art. 16 della l.r. Umbria 6 marzo 1998, n. 9 regola il finanziamento delle funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria, istituita e disciplinata dalla stessa legge regionale, adottata per dare applicazione alle disposizioni statali di riorganizzazione dei controlli ambientali intervenute a seguito dell'abrogazione, con referendum del 18 aprile 1993, di alcune disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, funzioni esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione.

8.1. Più precisamente, l'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, introdotto in sede di conversione con legge 21 gennaio 1994, n. 61, ha previsto l'attribuzione dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente di interesse regionale e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad agenzie da istituirsi con leggi regionali o provinciali, con attribuzione alle medesime o alle relative articolazioni territoriali delle funzioni, del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché del personale, dell'attrezzatura e della dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente; è stato consentito anche l'utilizzo di personale già in organico presso le regioni o presso enti finanziati con risorse regionali, con corrispondente riduzione degli organici regionali, dei relativi oneri e dei trasferimenti destinati agli enti, finanziati con risorse regionali, di provenienza del personale dell'Agenzia.

La normativa statale ha espressamente escluso (art. 03, comma 2) che dall'istituzione delle Agenzie regionali derivassero oneri aggiuntivi per le regioni.

8.2. La l.r. dell'Umbria 6 marzo 1998, n. 9 ha, pertanto, istituito (art. 1) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le attività pubbliche e private di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, ulteriormente specificati all'art. 2.

8.2.1. All'art. 16, rubricato "Norma finanziaria", sono state, quindi, definite le modalità di finanziamento dell'Agenzia neoistituita.

In particolare, il legislatore regionale ha previsto, in termini generali, che *"In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge"* la Regione facesse fronte *"mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo"* (comma 1) .

È stato, poi, stabilito che ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali fossero assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza (comma 2).

Conclusivamente, come chiarito dall'art. 15, comma 2, le risorse finanziarie dell'A.R.P.A. risultavano costituite dalla dotazione finanziaria annualmente assegnata dalla Regione, di cui all'articolo 16, dai proventi derivanti dalle attività svolte sulla base delle convenzioni con gli enti locali (articolo 3, commi 2 e 3) e con le Unità sanitarie locali, (articolo 4, comma 3), nonché dalle entrate per prestazioni a favore di terzi (articolo 12, comma 2).

8.3. Il legislatore statale è nuovamente intervenuto in materia con l. 28 giugno 2016, n. 132, di *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"*, regolando specificamente anche ruolo e funzioni delle Agenzie regionali all'interno del sistema nazionale, pur sempre demandando alla normativa regionale la definizione di struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività delle stesse (art. 7). In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento nei territori di rispettiva competenza dei Livelli essenziali delle

prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che, applicazione in materia ambientale dei LEP (art. 2, co. 1, lett. e), costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività declinate dall'art. 3 *“Funzioni del Sistema nazionale”*, che quest'ultimo è tenuto a garantire *“anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria”* (art. 9); la definizione dei LEPTA e dei criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi è stata demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo stato non ancora intervenuto.

8.4. La regione Umbria ha adeguato la normativa regionale all'impianto definito dalla l. n. 132/2016 con un articolato intervento di modifica della l.r. n. 9/1998, operato con l.r. 16 luglio 2020, n. 7. All'esito, risulta confermato il modello di finanziamento delle funzioni dell'Agenzia; in particolare, alcuna modifica è stata apportata in tale occasione all'art. 16.

8.5. Come anticipato, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto in materia con la l.r. 1° agosto 2024, n. 12, nella pendenza del giudizio di parificazione del rendiconto 2023, in particolare modificando il testo dell'art. 16 che, nel testo attualmente vigente, prevede che *“1. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurato nel modo seguente: a) per tutte le funzioni e le attività, associate direttamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al controllo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente, in ragione degli obiettivi definiti nel Piano di cui all'articolo 1 bis, comma 3, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19 disponibile alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione; b) per il finanziamento del contributo di cui al comma 2, lettera b) del precedente articolo 15, quantificato in euro 100.000,00 per il triennio 2024-2026, mediante le risorse disponibili della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2024-2026.*

2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'A.R.P.A. ulteriori risorse, nell'ambito della vigente legislazione regionale, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici.

3. Per gli anni successivi il contributo di cui al precedente comma 1, lettera b) è determinato annualmente con la legge di Bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Conformemente, l'art. 15, comma 2, ora stabilisce che "2. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 132/2016, le entrate dell'A.R.P.A. sono costituite da: a) una quota del Fondo sanitario regionale ad essa destinata annualmente dalla Regione, determinata in relazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) definiti nel Piano di cui all'articolo 1 bis, comma 3; b) un contributo annuale attribuito dalla Regione per l'espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all'A.R.P.A. dalla Regione stessa; c) ulteriori risorse regionali determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotassa, nonché da fondi comunitari e statali, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici commissionati dalla Regione all'Agenzia; d) gli eventuali finanziamenti destinati all'A.R.P.A. dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 e all'articolo 4, comma 3; e) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali; f) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità; g) finanziamenti dell'Unione Europea per progetti specifici; h) lasciti e donazioni; i) le rendite dal patrimonio; l) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività".

9. Dalla ricostruzione del quadro normativo deriva, pertanto, che, attraverso quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale umbra n. 9/1998 – nella formulazione antecedente alle recenti modifiche apportate con l.r. 12/2024 – il legislatore regionale abbia delineato le modalità di finanziamento della A.R.P.A. umbra consentendo, in particolare, un trasferimento di risorse del fondo sanitario indistinto – "in attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale" (così art. 16, co. 1) – volte indistintamente a sostenere gli "oneri derivanti dall'attuazione della presente legge", e, pertanto, genericamente tutti i compiti

assegnati all'Agenzia; ciò (i) istituendo il capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale e (ii) iscrivendovi risorse, quantificate per l'esercizio in corso, reperite attraverso la pari riduzione degli importi assegnati al capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale. Tale meccanismo ha trovato conferma attraverso l'applicazione della citata disposizione nei successivi esercizi, ivi compreso l'esercizio 2023, in ragione delle previsioni autorizzatorie contenute nella legge di bilancio di previsione (per l'esercizio d'interesse, art. 1, l.r. 21 dicembre 2022, n. 18) e, conseguentemente, delle specifiche indicazioni contenute nel correlato bilancio finanziario gestionale di previsione adottato ai sensi dell'art. 39, co. 10, del d.lgs. n. 118/2011 (nella fattispecie, D.G.R. n. 1351 del 21 dicembre 2022).

Al delineato modello generale di finanziamento si affianca – quale eccezione alla regola – la previsione del comma 2 del citato art. 16, che prevede la destinazione di ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, fondi comunitari e statali, allo svolgimento di specifiche attività di competenza dell'A.R.P.A..

L'impianto trova, quindi, conferma nell'art. 15, co. 2, della l.r. n. 9/1998, che riepiloga le risorse finanziarie dell'Agenzia, costituite dalla dotazione finanziaria annualmente assegnata dalla Regione, di cui all'art. 16, e dai proventi derivanti dalle attività svolte sulla base delle convenzioni con enti locali, ASL e altri soggetti pubblici e privati.

10. Con sentenza 23 novembre 2023-4 gennaio 2024, n. 1, la Corte costituzionale – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, co. 10, l.r. siciliana n. 6/2001, come sostituito dall'art. 58, co. 2, l.r. siciliana n. 9/2015, che prevedeva che tutte le spese per il funzionamento all'A.R.P.A. siciliana potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale – ha ritenuto la disposizione censurata violativa dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché chiarito che quest'ultima disposizione richiede alle Regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, stabilendo

così le condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. Il citato art. 90, co. 10, non distingueva, invero, tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.

Ed, invero, l'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 118/2011, impone alle Regioni, nell'ambito del bilancio regionale, l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. Come chiarito dalla Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, *“per conseguire tale obiettivo, nello stesso comma 1 si prescrive l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella Sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della Sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]». Per il perimetro sanitario così portato ad evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come enuncia il successivo comma 2, sono volte a «garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria»”*.

Nei propri precedenti, dalla stessa richiamati, è stato segnalato che il citato art. 20 *“«stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni», da cui scaturisce «l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi»”* (sentenza n. 132 del 2021); la norma interposta è stata ritenuta *“specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei*

conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA” (sentenza n. 233 del 2022).

Analogo schema risulta seguito dall’art. 16, comma 1, della l.r. umbra n. 9/1998, che, pertanto, il Collegio ritiene si ponga anch’esso in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, in via sopravvenuta, essendo il testo normativo antecedente non solo al d.lgs. n. 118/2011, ma anche alla riforma costituzionale del 2001; la norma regionale, invero, non introduce – né avrebbe potuto, quando fu adottata – alcuna correlazione tra il trasferimento di risorse del fondo sanitario all’A.R.P.A. e l’erogazione di servizi afferenti ai LEA e, pertanto, altera la struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20, vanificando, così, gli obiettivi di armonizzazione contabile che la disposizione normativa statale persegue, dando contenuto al parametro costituzionale.

Né il Collegio ha ritenuto dissuasive le ampie argomentazioni fornite dall’Amministrazione regionale, volte a dimostrare una sostanziale coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA - peraltro, allo stato, ancora privi di completa attuazione, stante la mancata adozione degli atti di definizione degli stessi – e la realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni di prevenzione della salute collettiva che le A.R.P.A. si vedono intestate, che giustificerebbero l’assegnazione delle risorse del FSR.

La Regione ha, invero, sostenuto, già nelle prime difese, la sostanziale finalizzazione del finanziamento disposto ai sensi della richiamata normativa al soddisfacimento di esigenze riconducibili ai livelli essenziali di assistenza. L’Amministrazione ha inteso, in particolare, valorizzare la stretta correlazione tra la stessa istituzione delle A.R.P.A. e l’esercizio di funzioni sanitarie e la ascrivibilità dei compiti assegnati alle stesse al settore sanitario, di ricerca, di indagine e di prevenzione, in ottica di prevenzione per la salute; in particolare, è stata segnalata l’integrazione tra le prestazioni rese dal sistema di protezione ambientale e la prevenzione collettiva e la sanità pubblica previste quali LEA – ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento degli stessi – al cui perseguimento

le A.R.P.A. concorrerebbero mediante l'espletamento delle proprie attività istituzionali conferite dall'art. 3 della l. n. 132/2016, declinate attraverso il Catalogo dei servizi e rese uniformi a livello nazionale attraverso i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

In sintesi, la Regione ha, da un lato, confermato che il finanziamento delle funzioni dell'A.R.P.A. avvenga in principal modo ed in via generalizzata attraverso l'attribuzione di risorse del Fondo sanitario indistinto; ha cercato, però, di dimostrare che le attività svolte dall'Agenzia non possano ritenersi globalmente estranee a finalità pertinenti con l'utilizzo di risorse afferenti al perimetro sanitario. A tali fini ha fornito prospetti elaborati sulla base dei dati contabili dell'Agenzia che riconducono risorse anche superiori all'intero ammontare del finanziamento a carico del Fondo sanitario all'erogazione di LEPTA sostanzialmente ricondotti dalla Regione ai LEA.

Sul punto si ritiene dirimente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 1/2024 e, soprattutto, nella precedente pronuncia n. 172/2018, ove chiaramente si afferma che *“le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e [...], anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario”*.

La Sezione, anche in considerazione di quanto chiaramente affermato dalla Corte costituzionale, non esclude, conclusivamente, che l'A.R.P.A. Umbria, attraverso le risorse del FSR che le vengono attribuite, possa svolgere – ed in effetti svolga – anche attività correlate all'erogazione dei LEA, in particolare di *“Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”*; la garanzia delle attività a queste ultime riferibili rimane, comunque, compito del Servizio sanitario nazionale, come chiaramente indicato dal DPCM 12 gennaio 2017, ma già ricavabile dagli artt. 7-bis e ss. del d.lgs. n. 502/1992, che, infatti, contempla forme di coordinamento con le A.R.P.A. (art. 7-*quinquies*) per l'integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali,

richiamate dallo stesso DPCM del 2017 con specifico riferimento agli interventi di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati. Si ritiene, pertanto, che tale eventuale partecipazione all'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza come innanzi specificati non possa considerarsi permeare in via generale tutto l'operato dell'Agenzia, sì da giustificare un indistinto finanziamento delle sue funzioni attraverso risorse da destinare ai LEA, comprendendo anche quelle attività non riferibili ai medesimi.

Al descritto profilo di non conformità a Costituzione della norma di finanziamento dell'A.R.P.A. umbra – che pur potrebbe esaurire ogni ragionamento circa la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sorti al Collegio rimettente, in quanto favorevolmente scrutinato, come detto, in fattispecie che si ritiene sostanzialmente coincidente, nella richiamata sentenza 1/2024 della Corte costituzionale – si affiancano, a giudizio della Sezione, ulteriori censure di incostituzionalità, che strettamente si correlano alle considerazioni già esposte, in una lettura di sistema delle disposizioni costituzionali e interposte che sostanziano la tutela e la garanzia del diritto alla salute attraverso il principio di equilibrio di bilancio; temi in parte rappresentati anche in sede di rimessione delle questioni esitate nella citata pronuncia 1/2024 (Corte dei conti, SS. RR. Siciliane ord. n. 2/2023), su cui la Corte non ha ritenuto necessario soffermarsi, qualificandole assorbite, e che, pertanto, si valorizzano e ripropongono a corredo degli argomenti già sviluppati.

Si prospetta la violazione dell'artt. 117, secondo comma, lett. m), che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”* – tra i quali è da annoverarsi il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. – *“che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*, anch'essa, peraltro, da correlarsi alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, in particolare l'art. 20, che, attraverso regole di trasparenza, esprimono e impongono un vincolo tra risorse e finalità da perseguire quale modalità contabile finalizzata alla effettività del finanziamento ed alla conseguente garanzia dei LEA; la destinazione a generico favore del funzionamento dell'A.R.P.A. di risorse del perimetro sanitario è, in ultima analisi, suscettibile di pregiudicare

l'effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa tutela del diritto alla salute (fondamentale, come di recente ribadito dalla Corte costituzionale con sent. n. 195/2024), distraendo ad altri fini risorse destinate alla sua garanzia.

Si ritiene, poi, concretizzata la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost, posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità della spesa, dato l'ampliamento della capacità di spesa ordinaria, che deriva dall'aver destinato risorse riservate ai LEA a finalità estranee al perimetro, che la Regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie di bilancio.

Né può ritenersi possibile fornire alla disposizione una lettura che la riconduca all'interno del compatibile con il testo costituzionale, salvi l'esondazione dal perimetro interpretativo e un non ammissibile sconfinamento in attività di manipolazione del testo normativo. La disposizione, invero, nulla prevede (né, invero, avrebbe potuto prevedere, non essendo stata oggetto di interventi di modifica a fronte del mutato quadro costituzionale, salvo i recentissimi operati nel 2024) che possa consentirne una lettura che correli il suddetto finanziamento al perseguimento dei LEA o che comunque rinvii ad attività programmatiche e di rendicontazione che diano fondamento e consentano di ritenere rispettato il parametro di trasparenza incarnato dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.

11. La questione della conformità a Costituzione dell'art. 16, comma 1, della l.r. n. 9/1998 e delle correlate disposizioni che ne hanno confermato l'applicazione anche nell'esercizio finanziario 2023, ritenuta non manifestamente infondata per le ragioni esposte, assume, a giudizio del Collegio, specifica rilevanza nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Umbria per tale esercizio.

La Sezione ha potuto, invero, accertare che tali disposizioni rappresentano il fondamento normativo sulla scorta del quale la Regione nell'esercizio di riferimento ha disposto un trasferimento di euro 14.213.516,19 a valere su risorse del Fondo sanitario, volte a sostenere, come illustrato, in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate all'A.R.P.A..

Ove, pertanto, il vaglio di costituzionalità delle disposizioni censurate si concludesse in termini conformi a quanto prospettato dal Collegio, con conseguente rimozione delle medesime dall'ordinamento giuridico, la Sezione

dovrebbe accertare, quale conseguenza, l'illegittimità della spesa disposta dalla Regione a favore di A.R.P.A. a valere su risorse del FSR e priva di correlazione con l'erogazione dei LEA, con conseguente esclusione dalle poste passive del perimetro sanitario dell'esercizio dell'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490_S; il saldo di quest'ultimo registrerebbe, pertanto, un risultato positivo, essendo maggiore il totale delle entrate vincolate rispetto al totale delle spese legittimamente in esso computabili e per lo stesso importo andrebbe dunque ricalcolata in aumento la parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 42, co. 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 (Corte cost., sentenza n. 233/2022).

Dagli accertamenti istruttori, il Collegio non ha ritenuto possibile desumere – per escludere l'eventuale rilevanza in concreto della censura – la sussistenza di alcuna effettiva predeterminata correlazione tra il conferimento di risorse del FSR all'A.R.P.A. ed il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza, né ciò è apparso dimostrato in sede di rendicontazione.

Al contrario, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 predisposto dall'Agenzia, riferendosi alle fonti di finanziamento dell'Agenzia, chiarisce che la quota del FSR ricevuta sia da destinarsi *“alle attività istituzionali obbligatorie”* e che rappresenti il 94% del totale dei contributi ricevuti per l'attività istituzionale, pari ad € 15.081.248,00, come desumibile dal Bilancio Preventivo Economico 2023-2025, adottato con D.D.G. n 546 del 28/12/2022, ovvero di risorse *“essenzialmente destinate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia”*.

Dall'esame dei dati di bilancio consuntivo dell'A.R.P.A. per l'esercizio 2023 – adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 343 del 31 luglio 2024, il cui procedimento d'approvazione da parte della Regione è risultato ancora pendente alla data dell'odierno giudizio – è stato possibile riscontrare che i contributi in conto esercizio riferibili a risorse del FSR per euro 14.213.516,19 hanno rappresentato il 79% del valore della produzione, pari in totale ad euro 17.992.703,75; pertanto, anche a consuntivo è risultato confermato quanto rilevato in sede di programmazione, circa la generica destinazione delle dette risorse al funzionamento di A.R.P.A..

11.1. Il Collegio ritiene di dover escludere che la rilevanza della questione a fini

decisori possa essere elisa dalla previsione in sede di rendiconto di un accantonamento di importo pari al trasferimento di risorse del FSR disposto a favore dell'A.R.P.A., che la Regione ha cautelativamente previsto al fine di *“far fronte all'eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell'esercizio 2023”*.

L'accantonamento incide sulla quantificazione della parte disponibile (negativa) del risultato di amministrazione, incrementando il disavanzo per un importo pari al trasferimento di risorse del Fondo sanitario ad A.R.P.A., in termini che rendono il saldo apparentemente equivalente a quello che si sarebbe determinato ove il trasferimento non fosse mai stato disposto e, pertanto, l'illegittimità in concreto non perpetrata.

Gli effetti contabili che il Collegio ha illustrato, consistenti nella non corretta costruzione del perimetro sanitario, risultano, d'altro canto, nei fatti realizzati e la corretta via per consentire l'effettiva ricostituzione del medesimo, ponendo nel nulla gli effetti del trasferimento, è, come visto, la rideterminazione in aumento della parte vincolata del risultato di amministrazione, per effetto del saldo positivo del perimetro, che, però, presuppone la previa dichiarazione d'incostituzionalità della norma di legge regionale legittimante, al momento, l'erogazione delle risorse. L'accantonamento, peraltro, potrebbe essere liberato dall'Amministrazione, ove questa accerti che le condizioni della valorizzazione non siano più sussistenti (art. 46 d.lgs. n. 118/2011). Nella fattispecie la Regione ha subordinato tale valorizzazione al ricorrere di peculiari ragioni, riconoscendo un rischio di eventuale copertura con fondi regionali del finanziamento erogato all'A.R.P.A. nel 2023, *“nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare alla l.r. n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni, relativamente alle modalità di finanziamento delle ARPA”* – queste ultime intervenute nel mese di luglio 2024, come riferito dalla Regione – riconducendo, pertanto, l'esigenza di un accantonamento cautelativo a due eventi *medio tempore* verificatisi e che, si nota, non avrebbero potuto incidere (e non hanno in effetti inciso) sull'effettivo concretizzarsi del rischio paventato. L'esigenza di prudenza, invero, potrebbe trovare giustificazione essenzialmente a fronte del potenziale diniego di

parifica del capitolo di spesa n. 2490_S, che la Sezione ritiene operabile solo all'esito del giudizio di costituzionalità delle disposizioni legittimanti il trasferimento.

11.2. Irrilevanti si ritiene debbano, infine, considerarsi le modifiche apportate all'art. 16 della l.r. n. 9/1998 dalla l.r. 1° agosto 2024, n. 12, entrate in vigore il 3 agosto 2024 e, pertanto, prive di influenza sulla gestione e sui risultati dell'esercizio finanziario 2023. In disparte ogni considerazione in merito alla conformità costituzionale delle medesime, la stessa novella legislativa pare confermativa dell'intenzione regionale di emendare il testo normativo vigente dei vizi che si intendono nella presente sede segnalare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria

visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell'art. 1 della legge della regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, "*Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025*", nella parte in cui ha confermato l'applicazione di tale disposizione anche nell'esercizio finanziario 2023, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e); art. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione

SOSPENDE

il giudizio sul capitolo di spesa 2490_S e sui conseguenti effetti sul rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023.

DISPONE

- la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione;
- la notifica della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidente della Regione Umbria e alla Procura regionale della Corte dei conti per

l'Umbria, nella qualità di parti del giudizio di parificazione, nonché la comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Annalaura Leoni

IL PRESIDENTE

Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2025

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Dott.ssa Antonella Castellani